

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 389 DEL 14/06/2017**

OGGETTO

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI
REGISTRAZIONE SENTENZA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che il Responsabile dell'U.O. Contenzioso e atti amministrativi dei lavori pubblici, segnala quanto segue:

- il Comune di Correggio, con atto del 14 giugno 2002 prot. n. 7669, ha decretato, a favore della Provincia di Reggio Emilia, l'occupazione d'urgenza di immobili siti nel suo territorio *“destinati alla progettazione e realizzazione della variante alla strada provinciale n. 29 e strada statale 468 da via Fossa Annegata a San Biagio di Correggio – 1° lotto stralcio A – 2° lotto”*, tra i quali erano comprese alcune aree agricole di proprietà della sig.ra Grazia Finzi;
- in data 20 ottobre 2003, il Comune di Correggio ha comunicato alla sig.ra Finzi l'indennità provvisoria di esproprio, che è stata determinata in € 56.977,50;
- l'indennità offerta non è stata accettata dalla sig.ra Finzi e quindi si è passati alla determinazione dell'indennità definitiva tramite la Commissione Provinciale, la quale vi ha provveduto con atto del 26/06/2006, prot. n. 158/06;
- la Commissione Provinciale ha ritenuto di determinare l'indennità di esproprio in € 153.500,00 (oltre a indennità di occupazione temporanea per € 817,43);
- contro la determinazione dell'indennità definitiva d'esproprio, la sig.ra Finzi ha proposto opposizione avanti la Corte di Appello di Bologna, citando in giudizio il Comune di Correggio e la Provincia di Reggio Emilia; si è ritualmente costituito il Comune di Correggio, mentre la Provincia di Reggio Emilia è rimasta contumace;
- la Corte di Appello, con sentenza n. 2194 - depositata in data 10.12.2013 - ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Correggio; nel merito, ha confermato la indennità definitiva di esproprio, come valutata dalla Commissione Provinciale; per quanto attiene alla diminuzione di valore della proprietà della sig.ra Finzi, residuante dopo l'esproprio, la Corte di Appello ha ritenuto di determinarla in € 138.244,50, portando così la complessiva indennità di espropriazione a € 255.954,60”, cui ha aggiunto, oltre gli interessi, l'indennità per l'occupazione d'urgenza;

- per quanto attiene alle spese, la Corte d'Appello le ha interamente compensate riguardo alla Provincia di Reggio Emilia;
- avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso in Corte di Cassazione la sig.ra Finzi: il giudizio di legittimità è attualmente pendente;
- tra le spese compensate dalla Corte d'Appello vi sono anche quelle relative alla registrazione della sentenza n. 2194/2013, che ammontano a € 6.231,75;
- la sig.ra Finzi ha pagato l'intera somma, in data 30/11/2016 e con nota del 22/11/2016 ha chiesto alla Provincia di farsi carico della metà della spesa di registrazione (pari a € 3.115,87);
- la registrazione degli atti giudiziari è regolamentata dai D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
- in materia di registrazione delle sentenze, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa»;
- laddove sia dichiarata la compensazione delle spese legali, la parte che sostenga la spesa di registrazione avrà azione giudiziaria per ripetere quanto versato, secondo la regola del regresso tra condebitori solidali;
- nel caso in cui v'è una compensazione delle spese, colui che anticipa la registrazione ha diritto ad ottenere il rimborso della metà delle spese stesse, stante la declaratoria di compensazione effettuata dal giudicante.

Si ritiene pertanto necessario:

- rimborsare alla Sig.ra Finzi Grazia la somma di € 3.115,87, pari alla quota spese di registrazione sentenza che spetta alla Provincia;
- impegnare la somma complessiva di € 3.115,87 che può trovare copertura alla missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1030299999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 150 "Spese legali per difesa dei diritti della Provincia" che verrà inserito nel PEG 2017 con esigibilità 2017 e di liquidare la stessa a favore della sig.ra Finzi Grazia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di rimborsare alla Sig.ra Finzi Grazia la somma di € 3.115,87, pari alla quota spese di registrazione sentenza che spetta alla Provincia;
- di impegnare la somma complessiva di € 3.115,87 che può trovare copertura alla missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1030299999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 150 "Spese legali per difesa dei diritti della Provincia" che verrà inserito nel PEG 2017 con esigibilità 2017 e di liquidare la stessa a favore della sig.ra Finzi Grazia;

Reggio Emilia, li 14/06/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma